

XXVI.

TORNATA DEL 6 MAGGIO 1891

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedi — Comunicazione di una lettera del ministro dell'interno e deliberazione relativa — Discussione del progetto di legge concernente la concessione del Credito fondiario alla Società anonima sotto il titolo: Istituto italiano di Credito fondiario — Proposta ed approvazione di un ordine del giorno del senatore Cancellieri — Approvazione di tutti gli articoli del progetto — Dichiarazione del senatore Pierantoni — votazione a scrutinio segreto del suddetto disegno di legge, e per la nomina di quattro senatori che dovranno far parte della Commissione di cui all' art. 3 della legge sull' abolizione dello scrutinio di lista — Proclamazione del risultato della votazione del progetto di legge — Discussione del disegno di legge per modificazione dell' art. 150 dell' ordinamento giudiziario — Parlano i senatori Salis, Miraglia iunior, Pascale, relatore, il ministro di grazia e giustizia ed il senatore Auriti — Proclamazione del risultato della votazione per la nomina di quattro senatori quali membri della Commissione predetta.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 40.

Sono presenti i ministri del Tesoro, di grazia e giustizia e di agricoltura, industria e commercio.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo il senatore Arborio di Sartirana di un mese, il senatore Atenolfi di venti giorni, il senatore Massarani di giorni quindici.

Se non vi sono obiezioni, questi congedi si intenderanno accordati.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Dal signor ministro dell'interno è giunta la seguente comunicazione:

« Roma 6 maggio 1891.

« Ho l'onore di annunziare all'E. V. che S. M. il Re ha ieri sanzionato il disegno di legge per l'abolizione dello scrutinio di lista, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 aprile u. s. e dal Senato del Regno in quella del 5 corrente.

« Prego pertanto l'E. V. di compiacersi invitare il Senato alla designazione dei quattro onorevoli senatori, che dovranno far parte della Commissione, di cui all'art. 3 della legge predetta.

« Gradisca, Eccellenza, la conferma della mia maggiore osservanza.

« Il ministro
« G. NICOTERA ».

PRESIDENTE. Giacchè la legge ha stabilito che la Commissione di cui parla la lettera ministeriale debba costituirsi entro 15 giorni dalla

promulgazione, e visto che probabilmente il Senato, esaurito il presente ordine del giorno, non avrà per un po' di tempo argomento per riunirsi, io proporrei, che nella seduta di domani si procedesse alla nomina dei quattro senatori che entreranno a far parte della indicata Commissione.

Senatore PUCIONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCIONI. Io proporrei che oggi stesso si devenisse alla nomina di questa Commissione.

Probabilmente oggi l'ordine del giorno si esaurisce; perciò la seduta di domani dovrebbe essere esclusivamente destinata alla elezione; quindi parmi miglior partito risparmiarci di adunarsi domani e votare oggi stesso.

PRESIDENTE. Il regolamento consente che la votazione per la nomina dei quattro commissari si faccia oggi. Quindi se non vi sono osservazioni, io porrò ai voti la proposta del senatore Puccioni.

Chi approva che la votazione per la nomina dei quattro commissari si faccia in questa stessa tornata, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

In seguito della presa deliberazione, avverto i signori senatori della necessità che essi si trattengano fino al termine della seduta perchè si possa, se ne sarà il caso, procedere alla votazione di ballottaggio; altrimenti la deliberazione medesima potrebbe rendersi frustranea.

Discussione del progetto di legge: « Concessione del Credito fondiario alla Società anonima sotto il titolo: Istituto italiano di Credito fondiario » (N. 44).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Concessione del Credito fondiario alla società anonima sotto il titolo: Istituto italiano di Credito fondiario ».

Prego il signor senatore segretario Corsi Luigi di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, CORSI L. legge il disegno di legge.

(V. Stampato n. 44).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Do facoltà di parlare al signor senatore Cancellieri.

Senatore CANCELLIERI. Discutendosi nella Camera dei deputati il disegno di legge sottoposto oggi al nostro esame fu, a proposta della Commissione, votato dalla Camera ed accettato dal Ministero il seguente ordine del giorno:

« La Camera confida che il Governo, d'accordo cogli Istituti che esercitano il Credito fondiario, studierà i mezzi ed i provvedimenti che rendano più accessibile, meno dispendioso e più giovevole alla proprietà rurale il mutuo ipotecario ».

Partendo da quest'ordine di idee, pare a me, che sia opportuno richiamare l'attenzione del Senato e del Ministero sopra uno degli inconvenienti che rendono inaccessibile, più difficile, anzi, non corrispondente al suo scopo l'esercizio del Credito fondiario.

L'inconveniente che segnalo è questo: ordinariamente i mutui fondiari sono richiesti per liberare la proprietà immobiliare dalle affezioni ipotecarie che rappresentano passività onerose, anzi schiaccianti, a causa degli interessi esagerati imposti dall'ingordigia di smodata usura.

La legge per il Credito fondiario esige, che siano estinti i crediti privilegiati o ipotecari anteriori in modo che diventi prima ipoteca quella da iscriversi a favore dell'Istituto mutuante. All'uopo autorizza la cessione o surrogazione di detto credito in favore dell'Istituto, come ancora la purgazione delle ipoteche a richiesta del debitore; ma in pratica avviene spesso che, dopo la stipulazione del contratto condizionato e anche dopo il definitivo del credito fondiario, l'Istituto sovventore trattiene presso di sé, come pegno, tante cartelle di credito, quante valgono a garantire i crediti per i quali esistono le anteriori iscrizioni, e ciò sino a quando il debitore, cioè il mutuatario, non abbia provveduto alla estinzione di detti crediti ed alla cancellazione delle relative iscrizioni. Da ciò un circolo vizioso.

Il mutuatario, indipendentemente dai capitali, che dovrà ritrarre dal prestito fondiario, non ha mezzi per estinguere i suoi debiti, le iscrizioni ipotecarie perciò non si possono cancellare, e le cartelle continuano a restare presso l'Istituto, senza che possa disporre e realizzarne il valore il mutuatario cui si appartengono, ed il quale intanto non troverà modo onde sottrarsi

alla rovinosa usura e godere i vantaggi, in vista dei quali si era rivolto al Credito fondiario.

Adunque, riconoscendo la necessità di riparare a questo inconveniente, per il quale molti si ritraggono dalle operazioni del Credito fondiario (spesso faticose, lunghe e dispendiose) mi sono indotto a presentare un ordine del giorno che sottopongo all'esame degli onorevoli colleghi, con preghiera al Ministero di accettarlo ed all'Ufficio centrale di raccomandarlo coll'autorità del suo voto all'approvazione del Senato.

L'ordine del giorno è questo:

« Il Senato confida che il Governo del Re, nello studiare di accordo cogli istituti, i quali esercitano il Credito fondiario, i metodi e provvedimenti che rendano più accessibile e meno dispendioso e più giovevole alla proprietà immobiliare il prestito fondiario, terrà presente l'opportunità di far assumere dall'istituto sovventore, previa delegazione dei mutuatari, la cura d'impiegare quella parte di prestito, che sarà necessaria, alla estinzione dei crediti ipotecari o privilegiati anteriori e di far cancellare le relative iscrizioni, e passa alla discussione della legge. »

Dopo ciò aspetto che il Ministero e l'Ufficio centrale abbiano la compiacenza di manifestare il di loro avviso, che spero sia favorevole, sul merito della mia proposta.

PRESIDENTE. Domando al Senato se l'ordine del giorno del senatore Cancellieri è appoggiato.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

(Appoggiato).

Senatore PUCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCIONI, *relatore*. In nome della Commissione dichiaro che essa non ha nessuna difficoltà di accettare l'ordine del giorno del senatore Cancellieri.

In questo ordine del giorno null'altro si fa che invitare il Governo del Re a porsi d'accordo cogli Istituti di credito fondiario; affinché essi possano facilitare queste dimissioni delle passività che gravano i fondi sui quali il Credito fondiario presta i suoi danari.

Se si trattasse di un ordine del giorno prelettivo la Commissione avrebbe qualche dubbio

in proposito, perchè forse si andrebbe contro le disposizioni della legge. Ma poichè si tratta di un ordine del giorno col quale si fa raccomandazione al Governo perchè studi e si ponga d'accordo con gli Istituti di credito, apparisce evidente che in questi termini l'ordine del giorno si può accettare.

CHIMIRRI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Avendo il Governo accettato l'ordine del giorno votato dall'altro ramo del Parlamento che venne or ora ricordato dall'onorevole senatore Cancellieri, non può respingere quello da lui proposto, che n'è per dir così lo sviluppo, giacchè in esso non si contiene altro di nuovo fuorchè l'indicazione di uno di quei provvedimenti pratici, che valgono a facilitare la contrattazione dei mutui.

Già qualcuno degli Istituti, che esercitano il Credito fondiario, si occupa della dimissione dei debiti preesistenti e della purgazione dell'ipoteche.

Il Governo ecciterà gli altri Istituti a seguire questo lodevole esempio.

Per queste ragioni accetto l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Cancellieri.

Senatore CANCELLIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANCELLIERI. Non posso che ringraziare la Commissione dell'appoggio ed il Ministero dell'accettazione che ha fatto del mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale e leggo l'ordine del giorno Cancellieri per metterlo ai voti:

« Il Senato confida che il Governo del Re, nello studiare di accordo cogli Istituti i quali esercitano il Credito fondiario, i metodi ed i provvedimenti che rendano più accessibile, meno dispendioso e più giovevole alla proprietà immobiliare, il prestito fondiario, terrà presente l'opportunità di fare assumere dall'Istituto sovventore, previa delegazione dei mutuatari, la cura d'impiegare quella parte di prestito che sarà necessaria, alla estinzione dei crediti ipotecari o privilegiati anteriori, e di far cancellare le relative iscrizioni, e passa alla discussione della legge. »

L'ordine del giorno è accettato dal Ministero e dall'Ufficio centrale; lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere all'Istituto italiano di Credito fondiario, Società anonima col capitale di 100 milioni, di cui 40 versati, costituita in Roma il 7 febbraio 1891, l'esercizio del Credito fondiario in tutto il Regno con le norme e con le facoltà della legge 17 luglio 1890 n. 6955 (serie 3^a) e colle disposizioni della legge presente.

Le operazioni di Credito fondiario saranno fatte in conformità delle disposizioni del testo unico della legge sul Credito fondiario approvato con regio decreto del 22 febbraio 1885 n. 2722 (serie 3^a), esclusi i mutui autorizzati dalla legge 15 gennaio 1885 n. 2892 (serie 3^a), dalla legge 26 luglio 1888 n. 5589 (serie 3^a), e dalla legge 31 maggio 1887 n. 4511 (serie 3^a).

(Approvato).

Art. 2.

Gli Istituti che attualmente esercitano il Credito fondiario nel Regno sono autorizzati a partecipare al nuovo Istituto concessionario, di che all'art. 1 della presente legge, anche dopo l'avvenuta costituzione di esso, ferme restando le altre disposizioni degli articoli 20 e seguenti della legge 17 luglio 1890.

(Approvato).

Art. 3.

L'Istituto di Credito fondiario della Banca Nazionale continuerà a funzionare fino a quando avvenga la fusione di esso coll'Istituto concessionario di cui nella presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

È incompatibile la qualità di amministratore, direttore, sindaco od impiegato del nuovo Istituto italiano di Credito fondiario con la qualità di direttore, di amministratore, sindaco od impiegato di Istituti o Società che facciano ope-

razioni di mutui fondiari con l'Istituto di che nella presente legge.

(Approvato).

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Intendo di esercitare il dritto riconosciuto ad ogni senatore dall'art. 54 del regolamento. Io non fui nè sono l'avvocato della Banca Nazionale; quell'Istituto in due o tre casi straordinari, e quando si trattò di delitti consumati a suo danno, mi nominò avvocato: ma perchè in politica non basta il non essere, occorre anche il non parere, dichiaro di astenermi dal votare il progetto di legge sul Credito fondiario, essendovi la Banca Nazionale impegnata.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Pierantoni della dichiarazione fatta a senso dell'art. 54 del regolamento.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo alle votazioni a scrutinio segreto della legge sul Credito fondiario, e per la nomina dei quattro senatori che fungeranno da membri nella Commissione indicata dall'art. 3 della legge sull'abolizione dello scrutinio di lista.

Rinnovo ai signori senatori la preghiera di trattenersi fino alla fine della seduta, onde si possa, ove occorresse, procedere alla votazione di ballottaggio per la nomina dei detti commissari, e per potere poi votare il progetto di legge relativo alla modificazione dell'art. 150 dell'ordinamento giudiziario, se ne sarà esaurita la discussione nella presente seduta.

Si procede all'appello nominale.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Prego i signori senatori che non avessero ancora votato di voler venire alle urne.

Estraggo a sorte i nomi dei signori senatori che dovranno procedere allo spoglio della votazione che si sta facendo per la Commissione, di cui all'art. 3 della legge per l'abolizione dello scrutinio di lista, per la compilazione della tabella dei nuovi collegi elettorali.

Risultano scrutatori i signori senatori Colonna Fabrizio, Blaserna e Cremona.

(Le urne rimangono aperte).

Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne, ed i signori scrutatori a quello delle schede.

(I signori senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione del progetto di legge per la: Concessione del Credito fondiario alla Società anonima sotto il titolo: Istituto italiano del credito fondiario.

Votanti	84
Favorevoli	75
Contrari	7
Si astenero	2

(Il Senato approva).

Il risultato della votazione per la nomina dei quattro commissari sarà proclamato dopo che gli scrutatori avranno esaurito lo spoglio delle schede.

Discussione del progetto di legge: « Modificazione dell'art. 150 dell' Ordinamento giudiziario » (N. 31).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge intitolato: « Modificazione all'art. 150 dell'ordinamento giudiziario ».

Chiedo al signor ministro guardasigilli, se mantiene il proprio disegno di legge o se consente che la discussione si svolga sul progetto dell'Ufficio centrale.

FERRARIS, ministro di grazia e giustizia. Accetto che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio centrale, riservandomi di fare alcune osservazioni, che saranno, spero, accolte benignamente dall'Ufficio centrale medesimo.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore Cencelli di leggere il progetto di legge dell'Ufficio centrale.

Il senatore, segretario, CENCELLI legge:

Articolo unico.

Gli articoli 150, 193, secondo comma e 198 del regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626 (serie 1^a) sono così modificati:

Art. 150. Nella seconda quindicina di marzo, in un giorno che sarà stabilito d'accordo fra i capi del Collegio, il procuratore generale riferisce all'assemblea generale della Corte, riunita

in Camera di consiglio, i risultati della statistica giudiziaria dell'anno precedente; rende conto del modo con cui la giustizia fu amministrata nella circoscrizione della Corte, notando gli abusi che fossero invalsi, e fa le requisitorie che crede opportune, sulle quali la Corte dovrà deliberare.

Art. 193. Il Pubblico Ministero interviene alle assemblee generali per mezzo del suo capo o di chi ne fa le veci.

Nell'assemblea della prima udienza di gennaio e in quella che ha luogo nella seconda metà di marzo, a norma degli articoli 150 e 198, intervengono tutti i membri che compongono l'ufficio.

Art. 198. Nella prima udienza del mese di gennaio di ciascun anno, tutti i membri della Corte e dei tribunali si riuniscono in assemblea generale e pubblica per udire la lettura del regio decreto che compone le sezioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Do facoltà di parlare al signor senatore Salis.

Senatore SALIS. Onorevoli senatori. Io non mi occupo nè dell'opportunità, nè dell'utilità di questa legge, intendo solamente combattere un inciso proposto dall'Ufficio centrale sull'art. 150; e credo opportuno di farlo od adesso, od allora che venga la discussione particolare della modifica proposta all'art. 150 dell'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. Anzi è necessario che parli ora perchè trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, non ha luogo discussione generale e particolare, ma una sola.

Senatore SALIS. L'articolo che l'Ufficio centrale ha proposto dice: « Il procuratore generale riferisce all'assemblea generale riunita in Camera di consiglio il risultato della statistica giudiziaria ».

Domando perchè in Camera di consiglio e non in pubblica udienza, contro la tradizione di tutti i tempi, di tutti i luoghi, contro i principi del Governo costituzionale?

La pubblicità è il segno rivelatore, manifestatore del sistema costituzionale, è il simbolo, è l'emblema del regime della libertà, della Diva nel cui tempio ci ricoveriamo.

La pubblicità è la guarentigia delle nostre istituzioni, questa guarentigia abbraccia i corpi

politici e i tribunali in tutti i rapporti che possono interessare il popolo.

Ora, quello che interessa il popolo, non sono soltanto le cose politiche, ma ancora le cose giudiziarie.

Tanto è vero che i pubblici giudizi, anche i dibattimenti, sono tenuti pubblici, e non è che per precauzione che si tengono a porte chiuse, quando possa esservi offesa la pubblica moralità, o esservi scandalo ai pubblici costumi o essere qualche volta compromessi gl'interessi dello Stato.

Per conseguenza anche questi rapporti statistici si devono fare in pubblica udienza e non a porte chiuse, come si è continuamente fatto.

I soli governi dispotici amano il segreto, il mistero, ma i governi liberali vivono in un ambiente pubblico, in un ambiente a cui si ammette tutto il popolo, perchè il popolo tutto è interessato nelle cose politiche, nelle cose pubbliche, nelle cose giudiziarie ed amministrative.

La pubblicità è immedesimata nelle istituzioni che noi abbiamo, nel regime costituzionale.

In Inghilterra, e negli Stati Uniti non vi è nessuna disposizione negli statuti che espressamente prescriva la pubblicità dei giudizi e dei consessi, eppure si crede, e si è sempre creduta così connaturalizzata la pubblicità a questi consessi che non si è mai fatto questione di questo, anzi non si è fatta mai una disposizione speciale perchè si è creduta superflua, trattandosi di cosa indispensabile all'esistenza della vita politica.

È vero che nei primi tempi che si tennero i consessi negli Stati Uniti di America, si tennero per qualche tempo a porte chiuse; ma in quei primi tempi il sistema non si era ancora svolto, e quindi non si badò a questa circostanza. Ma presto se ne avvidero e si tennero sempre apertamente e tutti vi furono ammessi.

Il Senato degli Stati Uniti per cinque anni tenne le porte chiuse nonostante che vi fossero state delle proteste e delle istanze, nonostante che si fossero, per parte di alcuni, proposte delle disposizioni perchè si tenessero pubblici i congressi.

La ragione che se ne adduce è una ragione speciale per il Senato degli Stati Uniti.

Il Senato degli Stati Uniti era considerato

come un Consiglio confidenziale e consultivo del potere esecutivo, e riguardo agli atti legislativi era considerato come avente una funzione di revisione. Ma poi nel 1790 e 1791 vi fu la legge, e da quel tempo a principiare dalla sessione del 2 dicembre 1793 furono aperte le aule del Senato al pubblico. Si costrussero le tribune; e così, dice uno scrittore americano riguardo a questo:

« La pubblicità negli Stati Uniti è così immedesimata nelle istituzioni come nella natura il principio della vegetazione ».

La pubblicità fa vegetare, germogliare, crescere, rinverdire le nostre istituzioni politiche, civili, giudiziarie ed amministrative; dà movimento, animazione e vigore a tutto l'organamento sociale in tutti i rapporti. Senza la pubblicità non vi può essere un vero sistema costituzionale.

Ora giacchè la pubblicità è l'essenza dirò così del sistema costituzionale, perchè si vorranno chiudere le porte quando il pubblico funzionario, un procuratore generale si presenta per fare i rapporti del come la giustizia è stata amministrata nel suo distretto in tutto il corso dell'anno; quando viene a dichiarare il bene che si è fatto dai funzionari dell'ordine giudiziario, come anche il male; perchè è nella natura umana che alcuni abusi avvengano e che in questi cada il funzionario giudiziario, ciò è insito nell'umana fragilità.

È una soddisfazione che si dà alla pubblica opinione, la stampa stessa s'interessa di questi giudizi che si formano dai procuratori generali. Le effemeride giudiziarie ne formano dei criteri e traggono base per illuminarsi e per istruirsi, e tutti quanti gli studiosi delle cose giuridiche ne traggono degli ammaestramenti in tutte le cose. La cittadinanza intera ama di essere informata del modo con cui la giustizia s'amministra nel paese in cui dimora.

Ora pare che la giustizia in Italia sia divenuta così meschina che si vergogni di comparire in pubblico e quasi quasi, come suol dirsi, che voglia lavarsi i panni in famiglia. Non è questo certamente il pensiero di coloro che hanno scritto quell'articolo, ma se permettono dirò che anche nella relazione qualche cosa vi è da cui si rileva questo concetto, che non si vuole che si sappiano gli abusi dei quali può parlare il pubblico ministero.

Io credo veramente che la magistratura italiana non meriti cotale inopportuna precauzione, nè ingeneri ingiuriosi sospetti, talchè il pubblico ministero si debba astenere dal fare le annuali relazioni statistiche al cospetto del pubblico per timore che possa dire cose gravi contro la magistratura stessa.

Io non credo che la magistratura italiana sia arrivata a quello che diceva Luigi XIV nel 1702 in una sua ordinanza; che vi erano degli ufficiali giudiziarii i quali obbligavano dei proprietari a espropriarsi dei loro beni con violenza.

Non credo nemmeno che quanto ha detto il barone di Bezenval dei magistrati dell'epoca di Luigi XVI nelle sue Memorie, si possa rinfacciare alla magistratura italiana.

La stimo più elevata ed in miglior fama e confido che l'Ufficio centrale abbia avuto altri criterii, altre considerazioni, quando ha voluto rinchiudere il corpo giudicante in Camera di Consiglio a sentire questi rapporti. Ma però il sospetto può nascere, e questo sarebbe uno stigma, una offesa alla magistratura stessa, sospetto che converrebbe pel suo onore e per il suo prestigio di togliere. Imperocchè un dubbio come ho detto in qualche modo può rilevarsi dalle cose che dice la relazione, a prescindere dal fatto stesso della prescrizione.

Esaminando la stessa relazione trovo che due sono i principali motivi per cui si stabilì di tenere coteste assise, quando si fa il rapporto della statistica, in Camera di consiglio: Primo, perchè spesso avveniva che il pubblico ministero per l'onore della magistratura non parlava degli abusi che erano occorsi; e questo per non togliere prestigio alla magistratura.

Ma questo a me pare sia lo stesso che quello che io diceva. Dunque suppone che vi siano stati gravi abusi, che il pubblico ministero li abbia taciuti e che oggi, non volendo che più si cuoprano di un velo, tali rapporti si tengano in Camera di consiglio, acciò possa parlare più apertamente e con franchezza senza riguardi circa lo scoprire le magagne che avvenute devono rivelarsi.

Penso che anche quel sospetto sarebbe bene di toglierlo dalle menti del pubblico il quale facilmente può preoccuparsi di queste nuove disposizioni, contrarie alle tradizioni e alle usanze non solamente d'Italia tutta, ma anche

della Francia e degli altri paesi dove si usano tali discorsi inaugurali.

Si porta un'altra ragione ed è questa: perchè quei discorsi sono poco ameni e si ascoltano non gradatamente dall'uditorio. Ma che forse la magistratura deve preoccuparsi dell'impressione che possono fare i suoi discorsi sulle persone che vengono ad ascoltarli? Che forse il Senato e la Camera dei deputati si incaricano di sapere se graditi o no, se compresi o no siano i discorsi dei senatori e dei deputati da quelli che intervengono allè sedute nelle tribune?

Chi vuol venire ad ascoltarli venga e chi non vuole non venga, è volontario il venire come il non venire. A me pare che questa ragione è una circostanza così estrinseca alla natura delle cose che certamente non va punto riguardata.

O questi discorsi li credete utili, e allora dovete tenerli con quel decoro che conviene e con quel prestigio che è necessario e in quel modo che non venga, dirò così, in opposizione al sistema generale sotto cui regna lo Stato italiano: o credete che siano un lusso e allora aboliteli pure, perchè delle cose superflue facilmente se ne fa a meno.

Non reputo che questi discorsi siano inutili ed anzi avviso che siano di grandissima utilità poichè tutti attingono ai discorsi dei pubblici ministeri, ne traggono a maestra-menti, e non solamente i magistrati ma anche gli estranei; insomma tutti quelli che si interessano della cosa pubblica, perchè il conoscere lo stato giuridico di un paese è di generale interesse.

Ma è una comparsa teatrale si dice. Diceva lo stesso anche il signor de Morny in una circolare del 1852, se non erro, qualificando una comparsa teatrale il parlamentarismo, ossia la pubblicità del Governo parlamentare. Questo non può ammettersi, che da persone che vogliono un Governo dispotico. Un autore americano diceva: «singolare qualificazione questa del ministro di Napoleone III, il cui Governo reggevasi sopra riviste militari e simili».

Se sotto il Governo di Napoleone III si facevano riviste militari e cose simili per dare prestigio al Governo, ora anche questa è una comparsa che può conciliare il rispetto e la venerazione alla magistratura, quando si vede

in tutto il suo sussiego comparire dinanzi al cospetto del pubblico nella maestà dei suoi paludamenti; poichè anche le apparenze hanno un qualche valore e quello che è apparenza non è tutto vanità. Gli uomini hanno delle debolezze, dei difetti e certamente impone loro il vedere la magistratura tutta unita per sentire i discorsi inaugurali; ai quali non solamente assistono i Consiglieri della Corte e gli Ufficiali del Pubblico Ministero; ma ancora la Cancelleria e l'Ordine degli Avvocati e dei Procuratori che fanno parte della famiglia giudiziaria, e se fosse possibile, il Corpo intero del Giurì, ed una la polizia giudiziaria; e nei quali l'oratore della legge coll'autorità di cui è investito, e colla prudenza dalla quale la sua dignità non è scompagnata, ha modo di svolgere una parola di lode e d'incoraggiamento ai meritevoli d'encomio, ed indirizzare una parola severa verso quelli che per avventura, abbiano traviato dalla retta via; parole queste e quelle che mostrano la superiore vigilanza molto rassicurante e gradita al pubblico, che desidera e s'interessa della buona amministrazione della giustizia.

Quindi porto ferma opinione che non siavi rilevante ragione per tenere in Camera di consiglio quei discorsi che si vuole si facciano nel mese di marzo.

Parmi di aver detto abbastanza e non mi trattengo d'avvantaggio per non tediare il Senato.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Signori senatori. Io aveva esitato, lo confesso, a proporre questo progetto di legge.

Aveva esitato per me e per le reminiscenze che aveva, fino dalla prima gioventù delle solennità giudiziarie, alle quali aveva assistito ed anche per memoria di quelle più recenti, in cui egregi oratori mi avevano fatto sentire quale e quanto fosse il pregio di questi discorsi.

Mi trattenevano inoltre il rispetto e l'ossequio dovuto ai magistrati.

Io avrei avuto il maggior dolore se per una parte sola delle cose che disse testè l'onorevole senatore Salis, i magistrati, al cui rispetto, alla cui venerazione ho consacrata la mia vita

e le mie parole, avessero creduto, che fosse per minore ossequio ai loro discorsi e al modo con cui inauguravano l'anno giuridico, che io avessi concretato il pensiero quasi vandalico, quasi barbarico, di voler allontanare gli sfoghi della loro eloquenza:

No, io l'ho proposto, perchè ho avuto fiducia che tutti i magistrati avrebbero accolto il mio pensiero con quella benignità con cui io l'aveva presentato, senza disgiungerlo mai dall'ossequio che ebbi a dichiarare.

Ma non avrei mai creduto e non posso indurmi a credere, che lo allontanare il pubblico da queste solennità, potesse anche far nascere il sospetto, come disse l'onorevole oratore che prese primo la parola, che si volesse, come disse con frase un po' usata, tenere le cose troppo velate in famiglia.

No, la magistratura italiana come nessuna istituzione guadagna a tenere le sue macchie celate; non è possibile che macchie vi siano, le quali non perdano alla gran luce del giorno.

E se per caso qualcuno fosse così alieno da quel rispetto che deve a se medesimo, alla istituzione di cui fa parte per meritare censura o critica, credo che nessuno sarebbe più lieto della magistratura di far notare quale sia il membro indegno di appartenervi, e non credo nemmeno, e questa è mia intima convinzione, che il pubblico, il quale si deve educare alle grandi cose, possa avere in minor pregio la magistratura, perchè taluno dei membri di quella famiglia ne apparisse meno degno.

Mi sembra che l'egregio preopinante si sia troppo preoccupato delle cose e delle reminiscenze francesi. Certo con poca autorità, ho avuto già l'onore di dire, che noi non abbiamo bisogno di mutuare le usanze straniere, che dobbiamo insistere nelle nostre e farle rivivere ogni qual volta sia utile; e perchè non si creda che io voglia farne sfoggio unicamente per un sentimento esagerato d'amor patrio, senta l'onorevole preopinante come uno scrittore francese qualificasse quei discorsi.

Esitava a darne lettura perchè non si credesse che io indirettamente volessi colpire quegli egregi a cui ho dovuto rendere omaggio. I francesi sono amantissimi delle loro cose, e sono anche i primi volgarizzatori delle cose scientifiche ed è per questo che cito l'opinione d'uno dei loro più illustri scrittori.

Le poche parole che sto per leggere le ho lette da giovane e le ho rilette ora che sono vecchio, e non ho potuto a meno di riconoscere che poche sono le guide così sicure per entrare con facilità in mezzo alle vicende della filosofia e della parte giuridica.

Gli allori di d'Aguesseau hanno tormentato molti dei nostri oratori; ma che cosa ne dice il Lermnier:

« Comme littérateur, nous ne saurions souscrire à la gloire qu'on lui a décernée pour les *Mercuriales*; lieux connus fasteux, déclamations académiques sur la fermeté, l'amour de la simplicité, la grandeur d'âme, ect, où la pauvreté des pensées n'est égalée que par la pompe des mots; ce qui est d'autant plus triste qu'en ce point d'Aguesseau a fait école jusqu'à nos jours, et que le parquet le signale encore chaque année aux solennités judiciaire par l'imitation pompeuse de traditions surannées et corrompues ».

Con questo io non tolgo nessuno dei meriti che sono dovuti ai nostri egregi oratori, che io ho sentito con gran rispetto e con gran profitto; ma tuttavia bisogna pure persuadersi che il sentimento del secolo è conforme a quello dell'autore che ho letto.

Quanto alle *Mercuriales*, voi sapete meglio di me quale sia stata l'origine della parola e quale sia il significato di quei discorsi; voi sapete meglio di me che il loro ordinamento, nel modo in cui passarono nei nostri costumi, fu fatto da due decreti imperiali del 1810.

Questo è quello che con poche parole ho detto nel principio della mia relazione. Erano istituzioni dovute ad altri tempi.

Allora vi era coraggio nel magistrato che denunciava qualche abuso, che denunciava una legge che dovesse essere abrogata o che fosse troppo severa o troppo indulgente; ma ora, nell'attuale regime di libertà di istituzioni parlamentari, sono ben altri gli istituti che suppliscono a questo scopo.

La magistratura deve sempre essere lontana; almeno questo è il mio avviso, da questi primi moti. Non è tuttavia che debba dimenticarsi che la giurisprudenza è il principal modo pel quale la legislazione si perfeziona.

Cito quell'autore, di cui io non rammento il nome, che disse, che se le leggi erano l'ancora della repubblica (in latissimo senso), la giuris-

prudenza deve essere di sua natura progressiva, deve indicare al legislatore il progresso, la variazione, le modificazioni che si fanno nella pubblica opinione.

Questo è l'ufficio più nobile della giurisprudenza. Ma vi è un'altra considerazione che mi è suggerita dalle parole dette dall'onorevole preopinante, e che tuttavia non è molto lontana da alcune idee che ho espresso. Nei tempi moderni la pubblicità non è più ristretta a nessuna aula, la pubblicità è dovuta alla stampa.

Si può dire del bene e del male della stampa, ma senza di questa noi non possiamo più vivere; è per mezzo della stampa che le cose vengono nella pubblica opinione, è per mezzo della stampa che gli errori più fatali vengono scoperti, e vengono indicati i mezzi di ovviarli.

Che la stampa possa abusare! Ma signori io non vorrei dir cosa lontana dal mio pensiero, ma si può anche abusare della parola data ai magistrati: avrei potuto recare in Senato, se l'avessi preveduto, una stampa di un ufficiale del pubblico ministero del Regno d'Italia, in cui vi sono 22 pagine di scritto che effettivamente io non oserei leggere in pubblica e solenne adunanza di una Corte o di un tribunale, e credo che nessuno di voi sarebbe per leggerlo. Ebbene, quello è un ufficiale del pubblico ministero, che ha stampato a carico delle spese d'ufficio questo suo discorso, il quale non potrebbe, nè dovrebbe essere approvato da nessuno, e credo tanto meno dall'onor. oratore che mi ha preceduto.

La stampa dunque è la vera pubblicità.

Io non avevo, nel progetto che ho avuto l'onore di presentare al Senato, dichiarato che fosse in udienza pubblica o in Camera di consiglio che dovesse aver luogo l'assemblea. Vi ha supplito l'Ufficio centrale; ma era perfettamente inteso, giacchè l'art. 150 va completato col regolamento giudiziario. Ora, secondo il regolamento giudiziario le assemblee si fanno in Camera di consiglio e mai in udienza pubblica. Anche a questo riguardo io ho da fare due osservazioni; e mi limiterò a queste, perchè sento che la voce finirebbe per mancarmi. La prima delle osservazioni, è una semplice locuzione, ed è per avere una dichiarazione, che sono certo che dalla compiacenza e dalla sapienza dell'Ufficio centrale mi verrà data a perfetta tranquillità.

La seconda è sopra un'aggiunta e ne parlo secondo anche l'avvertimento dell'on. nostro presidente, il quale dice che sostanzialmente è una legge di un articolo solo. Si dice *Collegio*, mentre il progetto diceva, stando alla locuzione e terminologia più o meno esatta, più o meno elegante di tutto il regolamento giudiziario, 25 dicembre 1865, « il primo presidente della Corte ed il procuratore generale ».

Io accetto la parola *Collegio*, con che sia bene inteso, che, sebbene noi, secondo le nostre istituzioni, non potremmo intenderlo senza l'annesso del pubblico ministero, pur tuttavia il corpo giudicante sia perfettamente distinto dall'altro; e questo dico, o signori, meno per la locuzione, che per l'occasione che essa mi porge di far cenno di una differenza che sorse nel seno dell'Ufficio centrale.

La differenza consiste in ciò: il segreto forse è domandato perchè abbia il pubblico ministero maggior libertà di dir le proprie opinioni? Ovvero la legge o il ministro proponente ha il pensiero e il proposito che il pubblico ministero possa anche, in certo modo, valendosi della facoltà della parola, del non avere chi gli risponda immediatamente, avere il dritto di censurare, di non ammettere la esattezza dei giudicati, nè delle dottrine su cui i giudicati medesimi si sono fondati? La mia opinione, semplicemente personale, ma che credo sia anche quella dell'Ufficio centrale, è, che se il pubblico ministero deve aver la propria indipendenza, tanto rispetto all'autorità giudicante, come rispetto all'autorità dirigente, che è il ministro di grazia e giustizia, tuttavia di questa libertà deve far quell'uso modesto e conveniente che non si deve mai scompagnare dal rispetto dovuto alla magistratura.

Signori, pur troppo vi è chi ha più o meno difetti. L'ufficio di occuparsi del modo con cui la magistratura disimpegna l'ufficio suo, ha qualche volta delle velleità, delle idee di non trovar completamente bene tutto quello che si fa.

Ebbene, credete forse che con questo il pubblico ministero voglia arrogarsi il diritto di pronunziarsi intorno ad una questione, oppure d'indirizzare il modo con cui una questione deve essere risolta, o con cui si dovesse assicurare l'ordine e la tranquillità della società? No; al pubblico Ministero basta d'indicare la

legge come l'unica norma alla quale deve conformarsi l'azione della giustizia.

Del resto, come mi sembra aver detto, la giurisprudenza, che è costituita dall'*auctoritas rerum similiter perpetue iudicatarum*, può essere soggetto di una controversia; ma se ha da produrre effetti utili, deve essere condotta con quella serenità di animo, con quella larghezza di vedute che servono a concludere e a convincere.

Con questo siamo intesi sulla prima parte, che cioè quando si è detto *Collegio*, si è voluto dire corpo giudicante, e il pubblico ministero.

Vengo all'ultimo articolo.

Io ho sempre creduto che facilmente s'infiltra, non dico la corruzione, ma la modificazione nel modo di essere allorquando si apre la porta.

Io non vorrei, è una frase poco conveniente alla gravità della materia, ma lasciatemela dire, che entrasse dalla finestra quello che cacciamo dalla porta.

L'assemblea del primo dell'anno, che pur riconosco necessaria, e l'ho dichiarato io medesimo nella relazione, deve essere consacrata alla lettura del decreto della formazione delle sezioni in pubblica udienza. Mi era sembrato che lasciando l'articolo tal quale era, si togliesse tutto ciò che avesse l'aria di maggior apparato e si conservasse ciò che vi era di essenziale nel concetto del progetto di legge.

Non vorrei dunque che non essendosi consacrata in modo preciso la modificazione all'art. 198 ne venisse l'usanza, per quanto lo devole, non fosse altro che per render omaggio ai magistrati che abbiano cessato di far parte del Collegio, di rinnovare il sistema che ho lamentato.

Ora io credo che l'intenzione dell'Ufficio centrale sia stata unicamente di coordinare l'articolo 150 da lui modificato all'art. 198, e che quindi sia bene inteso che in pubblica udienza si legga il decreto della formazione delle sezioni senza che questo faccia degenerare menomamente l'apparenza e la sostanza della riunione; ma allora mi viene un dubbio il quale sicuramente scompare e scomparirà dietro le parole che aspetto dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

Non pare a voi che sia una magra cosa quel

radunarsi in forma solenne per dar lettura di un decreto di formazione delle sezioni?

A me era sembrato che forse questo veniva necessariamente dal contesto della legge; quindi aveva creduto di dire che per la prima udienza pubblica dell'anno giuridico sarà conservata la solenne lettura del regio decreto che compone le sezioni.

Ritengo che anche questo sia stato il concetto dell'Ufficio centrale; solo mi permetto, giacchè mi sono presa la libertà di fare tante osservazioni, di aggiungervi anche questa, ed è, che io sono molto amico della pubblicità. E perchè? Perchè io credò che dalla pubblica discussione, in qualunque modo si faccia, ne esce sempre qualche vantaggio.

Abbiamo anche un vantaggio, scusate la franchezza della mia parola, abbiamo anche un vantaggio dalla discussione privata.

Quanti di noi (a me è succeduto più di una volta) siamo entrati in discussione con qualcuno con opinioni preconcepite, e poi discutendo ed ascoltando le ragioni dell'avversario abbiamo veduto sciogliersi questa opinione preconcepita? Figuratevi quale vantaggio ne può venire da una discussione pubblica. Però, o signori, questa pubblicità deve essere prudente, savia e discreta.

E come sarà prudente, savia e discreta?

Non voglio citarvi sempre il testo, della mia relazione; ma è indubitato che non mancherebbe anche il sussidio o controllo della pubblicità, perchè quando il Ministero ne riconosca la convenienza potrà dalle relazioni che debbono essergli comunicate riassumere tutta quella parte che può interessare l'amministrazione della giustizia.

Voi mi direte: ma tutto fidate nel Ministero! Sì, o signori, perchè coordini tutte le nostre istituzioni al sistema parlamentare, e perchè quando vi sia una tale importanza in queste relazioni che debbono interessare il pubblico nell'amministrazione della giustizia, vi è il Parlamento per richiamare il ministro della giustizia all'esercizio di quello che sarà il suo diritto, ma che diviene il suo dovere.

Ecco le ragioni per le quali io ho spiegato il mio assenso alla modificazione che ha introdotta l'Ufficio centrale nel progetto e che spero vorrà raccogliere tutti i suffragi dell'intero Senato.

Senatore CALENDÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Salis.

Senatore SALIS. Io sono persuaso che il signor ministro e l'Ufficio centrale non abbiano avuto quella idea di sospetto cui io già ho accennato, contro la magistratura italiana.

Però da questa vostra disposizione nasce il dubbio di questo sospetto.

Ora la moglie di Cesare non può essere neppure sospettata, e la magistratura è tale vergine che occorre guardare molto delicatamente perchè ogni piccola nebbia, il fiato stesso degli uomini può appannarla.

Ecco ciò che io volevo dire.

Era lontana da me, ed anzi l'ho detto, la idea di sospettare della magistratura italiana, della quale io ho la massima stima, sì da considerarla superiore a tutti i sospetti possibili.

Voleva significare semplicemente che in questa disposizione di legge si implicava codesto sospetto e non poteva avere altra ragione fondamentale se non questo.

Ma vi è di più.

La relazione non l'ho fatta io. In essa si legge quanto segue:

« Può accadere che il pubblico ministero costretto a muoversi fra due prescrizioni dell'art. 150 come fra due scogli divisi da angustissimo spazio faccia prevalere sopra ogni altra considerazione quella di tener alto il prestigio della magistratura e sacrifici a questo scopo la verità, dissimulando i fatti o scusandoli ove occorra con la testimonianza di statistiche artificiose o incomplete ».

Dichiarai che questa disposizione era contraria al principio costituzionale che ci regge; invece da altri si è affermato che io forse vado dietro troppo alle dottrine delle leggi francesi.

Non vi è dubbio noi tutti abbiamo studiato su quelle leggi, però io della Francia non ho citato se non che quello che si disse della magistratura francese dal Re Luigi XIV e dal barone De Besenval.

Questo non poteva applicarsi alla magistratura italiana, meritevole di rispetto e di lode. In generale dissi che questa pubblicità dei discorsi era non solamente in Italia, ma anche in Francia.

In Francia vi sono state sempre *le mercu-*

riali come vi erano in Italia prima dell'attuale regime.

Ma ripeto se si creda che l'attuale sistema di tener questi discorsi possa produrre dell'utilità, allora deve mantenersi la pubblicità.

Chiudere le porte al pubblico in una circostanza così interessante, così grave quale è quella di fare il rapporto del modo come è stata amministrata la giustizia in tutto il distretto, tanto più che oggi sono tolti i discorsi dei procuratori del Re e non vi è che quello del procuratore generale, il chiudere le porte, ripeto, mi pare che farà ingenerare il sospetto nel pubblico stesso che esso sia stimato poco degno di sentir queste cose; o si farà un certo sfregio alla magistratura quando si creda che si potranno dire delle cose offensive per essa e che perciò non se ne voglia dare pubblicità.

Si saranno fatti dei discorsi non meritevoli d'esser dati alla luce, da presuntuosi magistrati, degni di ben altro che d'encomio, questo io non lo so, ma non mi meraviglio che sia avvenuto. Però so che il Ministero può chiederli e rivederli prima di pubblicarli: e se non son degni di essere pubblicati non si pubblicheranno.

Ma il Governo costituzionale non può impedire questa pubblicità, son diparere che si farebbe cosa incostituzionale se si permettesse che si tenessero questi discorsi a porte chiuse.

È un'opinione che ho, ma che mi sembra sia nell'essenza della nostra vita politica, che tutti gli atti che non cadono nelle eccezioni indicate debbono esser pubblici, e che il Senato violerebbe la Costituzione consentendo che tali discorsi si tengano nell'oscurità e nella solitudine della Camera di consiglio che ne sarebbe la tomba.

Io non mi trattengo a dire nè del D'Aguesseau, nè dei Séguier, nè dei Molé, nè degli altri sommi francesi dei quali non si può parlare che con rispetto e venerazione, avendo essi dato lumi all'Italia, ed anzi starei per dire al mondo tutto. I difetti notati nei discorsi del D'Aguesseau sono difetti del tempo, e di quel *nil humani a me alienum puto*.

Verrò all'altro punto nel quale si è detto che la pubblicità è supplita dalla stampa. L'obbiezione è speciosa ed è in contraddizione a ciò che d'altronde si dice, cioè che intanto si vietano questi discorsi in pubblica udienza per-

chè si ha qualche timore che con essi si possano scoprire delle magagne che pel prestigio della magistratura è bene che sieno celate al pubblico.

Ma se questi discorsi vengono pubblicati per le stampe, il vostro provvedimento svanisce, perchè quel che non si è saputo oggi si saprà domani, o domani l'altro quando il discorso sarà pubblicato. La vostra precauzione è quindi inutile, perchè non serve che a ritardare la pubblicità che di qualche ora, di qualche giorno soltanto, giacchè questi discorsi, appena pubblicati saranno studiati, e quel che è peggio *criticati*. E nel caso non si mancherà di dire: Ecco perchè si è impedito al pubblico d'intervenire all'udienza? Perchè vi erano dei peccadigli o dei peccatacci, del sudicio.

Questa ragione, secondo me, non giustifica quindi la disposizione proposta.

Si disse: alcuni hanno pubblicato delle critiche contro questi discorsi. Ma ormai lo si sa, la critica ha invaso tutti i campi. Del resto, ognuno faccia il suo mestiere, e chi ha buona coscienza, sotto l'usbergo del sentirsi puro, non può temere la critica.

Talvolta la critica va fino alla grammatica e si trattiene in cose che non riguardano la sostanza, epperò bisogna disprezzarla.

Il magistrato deve essere un uomo di coraggio magnanimo e deve disprezzare queste inezie alle quali sono tutti soggetti, grandi e piccoli, magistrati e non magistrati; Cicerone, Dante, Leopardi, D'Aguesseau, ecc. La peggior critica che si possa fare della Magistratura italiana si riflette in questa legge che circonda di tanta precauzione i discorsi dei quali si parla, nel mistero alla chetichella, e nella tenebrosità. Questo concetto che avvilito la Magistratura non fu nell'idea dell'autore, ma è nel fatto, malamente difeso col dire che le assemblee generali si tengono in Camera di consiglio. Le assemblee generali prendono forma dalla materia. Se si tratta di disciplina interna, di bilanci, di contabilità, d'affari segreti, si tengono in Camera di consiglio. Ma nelle cose d'interesse generale, quali sono questi discorsi, si tengono in pubblica udienza e così si tennero sempre anche sotto i despoti e continuano a tenersi.

Ho esposto queste poche osservazioni perchè mi sembra un argomento interessante questo

che riguarda la pubblicità degli atti della magistratura, poichè in tutto, a mio parere, ci deve essere pubblicità, eccettuati i casi in cui essa possa offendere la moralità, i buoni costumi o compromettere la sicurezza dello Stato. La pubblicità è un elemento essenziale della vita politica. La pubblicità informa, istruisce, educa, unisce; e si deve religiosamente osservare quando anche come la libertà di stampa vada unita ad inconvenienti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Calenda.

Senatore CALENDÀ V. Il relatore dell'Ufficio centrale dirà le ragioni per le quali con semplici modificazioni di parole fu accettato il progetto ministeriale; poichè anche l'inciso « in camera di consiglio » non è che la chiara esplicitazione del principio informatore del progetto stesso, l'abolizione cioè della pubblicità de' resoconti; abolizione derivante da ciò che, sopprime le parole *in pubblica udienza* dell'art. 150, resta la regola che vuole segrete, non pubbliche, le assemblee generali delle Corti e tribunali.

Non è quindi opera dell'Ufficio centrale l'abolizione della pubblicità dei discorsi del pubblico ministero, è l'opera del ministro e costituisce la parte sostanziale del progetto.

Ma ho preso la parola specialmente per ispiegare il punto di vista in cui mi sono messo, allorchè ho dato al progetto favorevole il voto.

Imperciocchè a ciò mi mosse più una ragione di opportunità che il convincimento della utilità vera del progetto. E mi gode l'animo di avere inteso chi fu già illustre primo Presidente di Corte di appello rivendicare egli per il primo la pubblicità di cotesti discorsi; mostrare di non temere il sindacato della pubblica opinione sull'opera della magistratura; e tanto meno temere che il pubblico ministero potesse uscire da quei limiti che l'ufficio suo, la reverenza alla magistratura, e la stessa pubblica solennità naturalmente a lui impongono, nell'atto che dà ragione del modo come la giustizia fu amministrata.

Non pertanto bisogna convenire che non vi è istituto commendevole che sia, il quale alla prova non si mostri difettoso, e d'incerta utilità; la esperienza di un quarto di secolo e più, potrebbe avere dimostrato forse poco opportuna la continuazione di cotesta solenne pubblica reddizione di conti giudiziari, od almeno fatto

sentire il bisogno di alquanto sosta; e di tentare l'esperimento di un rendiconto in altra forma, durante il periodo, che traversiamo di transizione e di riforma negli ordinamenti giudiziari; e venir quindi, studiati il sistema attuale e quello che oggi vi si propone, a definitivamente stabilire la forma di cotesti resoconti, quando si verrà al completo assetto degli ordinamenti giudiziari, che pure non può di molto tardare.

Il collega Salis ha esposto al Senato quanto vi ha di buono e di bello in coteste pubbliche assise della giustizia, e nelle orazioni inaugurali che chiamano il paese giudice de' giudici suoi: e certo fu precisamente cotesto sindacato della pubblica opinione che il legislatore intese in ispecial modo affermare, come salutare freno ad un potere del tutto libero nella alta funzione sua, quando nella presente forma ordinava cosiffatti resoconti; imperciocchè la indipendenza de' magistrati nei singoli giudizi, come la incensurabilità di essi da ogni potere estraneo che costituisce la essenza della potestà del giudice, non restano per nulla infirmate da quegli apprezzamenti che il paese ha ben diritto di portare su tutto l'indirizzo dell'azione giudiziaria, e sul metodo e su le discipline, e su le forme nelle quali esso si svolge, ed anche su le conseguenze, buone o tristi, che derivarono all'ordine e al benessere sociale dal modo onde le leggi furono intese ed applicate, e in ispecial modo dall'uso fatto dell'amplessimo potere discrezionale nell'applicare il Codice penale.

Non è men vero però che difficile è divenuta la condizione dei rappresentanti del pubblico ministero, a giorno fisso chiamati a rendere conto dell'amministrazione della giustizia, massime dopo, con restrizioni, le quali mal si affanno alla parola larghississima della legge organica, ciò che doveva essere il resoconto del modo in cui la giustizia fu amministrata, si pretese ridurre ad una relazione statistica, dei lavori compiuti dai rispettivi collegi giudiziari.

E chi parla ha non breve esperienza della difficoltà di cotesti discorsi, ed ha potuto vedere quanti e quali sono gli scogli nei quali corre pericolo di rompere, chi voglia disimpegnare davvero pel pubblico bene, e senza riguardi o paure, cotai nobile e difficile incarico.

Un procuratore generale di Cassazione e non occorre farne il nome, parlando, or son tre anni alla Corte nella seduta inaugurale, non potè trattenersi dall'esprimere cotesta singolare condizione di animo, in cui d'ordinario sono i rappresentanti il pubblico ministero; e dopo la breve esposizione statistica egli venne nelle seguenti parole, che io chiedo venia al Senato di leggere, poichè riassumono esse quanto a favore e contro cotali pubblici resoconti fu detto o pensato.

« Ed ora, diceva quel procuratore generale, che messo vi ho innanzi le cifre, io dovrei sostare e dire assoluto il compito mio; perciocchè ciascuno potrà in esse leggere come meglio a lui piaccia; trarne le conseguenze di che la mente sua, più o meno speculativa, e l'interesse alla cosa pubblica il fanno capace; e riserbare a me, per chiusa del mio dire, lo ufficio gratissimo di seco voi compiacermi per l'opera ammiranda compiuta, e, ai qui convenuti rivolto, intonare il *plaudite cives*.

« Ed è la via per la quale i più accorti si mettono: dove s'incontrano sorrisi e strette di mano, vigorose più, quanto più furono caldi, e roboanti gli elogi; dove s'incontra rendimenti di grazie più vivi, quanto meno palesi, del pubblico, cui si risparmia la tortura di una più lunga orazione in materia nè piacente nè dilettevole, ai più forse grave ed uggiosa; e la quale poi avrà anche il vantaggio inestimabile di menar difilato all'abolizione di cosiffatte solennità. E non dico sarebbe danno perchè, con minore apparato, uno specchietto di cifre, quale su per giù le ho io enunciate, messo a stampa, raggiungerebbe lo scopo stesso di far vedere la quantità del lavoro compiuto, se è questo solo che si vuol sapere e che qui ci riunisce. Avvegnachè, non giova illudersi, tale ormai è la piacevole posizione che a noi altri si fa coll'addossarci questa croce degli annuali resoconti, che non si sa dove dar di capo per assolvere in una forma decente il debito nostro. Si prende a trattare un tema generico, di quelle che sono, o dovrebbero essere, qualità proprie del magistrato; e sentite uomini illustri a dire - come delle vecchie orazioni inaugurali fu detto - che sono luoghi comuni fastosi, declamazioni accademiche, che lasciano il tempo che trovano. Si lavora sulle cifre; le si aggruppano e sgrappano per dedurne alcuna verità o principio direttivo,

reputato necessario o utile; e vi si ride in faccia; e a mezza voce si dice: le cifre parlano il linguaggio che lor si domanda, pronte a dire il contrario di quel che già dissero: ciò quando il lavoro sia in forma sopportevole, e non sia un caleidoscopio in cui le cifre si addensano e si succedono così da produrre - effetto davvero benefico - il sonno. Vi restringete a porre in luce il molto fatto; il breve tempo in cui si fece; la legge nelle sue forme esteriori sempre osservata; a lodare di conseguenza chi ben fece; e, se non lo si dice, si pensa non valer la pena di scomodarsi per così poco, per assistere alla funzione di uno incensamento in famiglia, della quale chi sa poi quante sono le ascose magagne!

« Vi siete accorti che un qualche istituto giuridico non risponde più allo scopo, o vuo essere modificato e rattoppato, e vi sollevate sino ad accennare riforme ed ordinamenti nuovi; ed ecco il pubblico ministero accusato d'invadere il campo del legislatore; e gli si bandisce contro poco men di una crociata per essersi fatto censore di leggi, delle quali è l'organo, cui deve pel primo l'ossequio maggiore se vuolsi abbiano forza ed autorità nelle popolazioni. - Vi rannicchiate nella giurisprudenza, che è pure il campo proprio de' magistrati specialmente di cassazione; con ufficio puramente passivo ne ricordate le massime importanti; e vi si susurra all'orecchio, da chi le intende, « ma le abbiamo già lette nei giornali giuridici »; e pei profani il discorso si muta ad un tratto, e non a torto, nel più efficace narcotico. - Vi avventurate per poco ad andar oltre la buccia, a guardare nel fondo delle cose, a discuterè un qualche principio proclamato, a mostrarne le conseguenze forse non utili, forse dannose, perchè magistrati, avvocati, statisti, meditano, provvedano ad eliminare, secondo lor possa, il danno fatto o temuto: ed allora - apriti cielo! - ecco il pubblico ministero anatémizzato, perchè censura i magistrati proprio quando dovrebbe aver per essi sol parole di elogio, quando è solo a parlare, e non possono i magistrati difender l'opera loro; mentre, volendo, poteva con monografie combattere le teoriche da essi accolte contro il suo avviso. - E così, una questione d'interesse sociale la si abbassa al livello di un fatto

personale; e al pubblico ministero, per quel tale umano rispetto che scancellava pur le vestigia del carattere e fa gli uomini evirati, per tema di apparire inconsulto censore, non resta che farsi adulatore; lodar sempre, se non ha la virtù del tacere.

« Questa virtù mai non la ebbi, quando mi parve contrastare al debito, che si ha di palesare il sentir nostro volto a fin di bene; umano rispetto mai non mi trattenne dal dire alto, ciò che parvemi il vero, il giusto. E non occorre a ciò supremo coraggio, quando si parla ad uomini la cui missione è di rintracciarlo, di proclamarlo; che son felici quando sè od altri possono convincere di errore; chè allora pare di scorgere in noi alcuna cosa di sovra all'umano, se egli è vero che sia proprio dell'uomo l'errare.

« Nè il modo, o il tempo mi trattiene; avvegnachè gli scritti, le monografie, i giornali giuridici si e no si leggono dagli studiosi, o dai ricercatori di occasione per alcuna privata bisogna; ed invece quanti agli ordini giudiziari ed alle quistioni giuridiche s'interessano, magistrati, avvocati, legislatori, siano tratti a serio esame di quel che al rappresentante della legge, in coteste pubbliche solenni adunanze, appaia degno di studio o di emenda ».

Signori del Senato, voi avete potuto scorgere da questo breve cenno, quali sono le grandi difficoltà in cui si aggira un procuratore generale; quali i vantaggi di coteste orazioni inaugurali quando i rappresentanti del pubblico ministero, con la coscienza di adempiere ad un dovere altamente civile, vogliano tutto assolverlo.

Ma io ho veduto che il ministro guardasigilli, quale uno dei primi suoi atti ha inteso il bisogno di presentare un apposito disegno di legge, per modificare un solo articolo dell'ordinamento giudiziario. E mi sovviene ancora che, discutendosi nella Commissione del Senato nel 1886 il progetto Taiani di completo riordinamento giudiziario, pure su questi discorsi inaugurali si faceva man bassa, e ad essi sostituivasi una relazione da pubblicarsi per le stampe nel marzo di ciascun anno.

Ed allora mi son detto: ei bisogna dire che gravi sieno le difficoltà che si sono scorte nella pratica; che inconvenienti assai gravi siensi lamentati, tali da oscurare i vantaggi che ad-

duce la pubblicità, e quasi lo invito a sindacare l'opera della magistratura; non censurata, nè criticata ma esposta dal pubblico ministero che è l'organo a ciò più adatto, perchè alla magistratura aderente, con essa non si confonde, e messo presso di lei per invocarne l'alto potere a tutela degl'interessi sociali e a vendetta delle leggi violate, non può nel suo dire essere ispirato che dal nobile proposito di provvedere alla pubblica cosa, e non mirare a meschine personali soddisfazioni.

Io per verità questo non credo; ma ammetto che è difficilissimo il compito dei rappresentanti il pubblico ministero; e che non è grande la utilità dei discorsi presso i tribunali, dove l'ambiente ristretto e non offre materia a rilievi tali da richiamare l'attenzione del Governo per i possibili mutamenti a fare nelle leggi e negli istituti giudiziari, ed è certamente minore di quella che si ritrae dai discorsi dei procuratori generali, la cui parola suona tanto più lata ed autorevole.

Ma non è men vero che queste reiterate periodiche annuali relazioni, quando vogliono essere fatte in quella guisa che è richiesta dall'importanza dello scopo, riescono sempre più difficili; e poichè un progetto è stato all'uopo dal guardasigilli presentato, io ho detto accettiamolo pure.

Siamo nel periodo degli esperimenti; 25 anni sono passati dacchè è in vigore lo istituto delle orazioni inaugurali; clamori non ne sono mancati; le soddisfazioni non furono moltissime, e il desiderio dei rappresentanti del pubblico ministero credo pure collimi col desiderio degli oppositori e col pensiero del Governo.

Perchè non farne l'esperimento? La sazietà induce nausea; la privazione ingenera l'appetito. Siamo in un periodo in cui gli ordini giudiziari si scompongono, si rammendano, e siamo ancora ben lontani dalla ricomposizione loro; per quanto sia a desiderare che - attuate con mano ferma e secondo il vero loro spirito le leggi già votate - si affretti la risoluzione degli altri più gravi problemi; e l'ordinamento della magistratura e dei giudizi, uscendo dalle incertezze presenti, acquisti l'aspetto di un corpo organico razionalmente costituito che assicuri ai giudici dignità e indipendenza, alle popolazioni giustizia celere, economica, illuminata e retta.

A ciò occorreranno ancora degli anni; non saranno forse molti, ma tanti che bastino a vedere come funzioni lo istituto dei resoconti giudiziari nella nuova progettata forma.

Vedremo come il paese si accomodi a cotesta semi-pubblicità che il ministro si riserva; per quale guisa il risultato di coteste non più pubbliche relazioni dei procuratori generali sarà portato a pubblica notizia; e se per essa si soddisfisi pure al bisogno di vedere prospettata, oltre che l'opera complessa, anche quella dei singoli collegi, avvegnachè le collettività al pari degl'individui vivano ancor esse di emulazioni e di prestigio.

Ebbene facciamo l'esperimento; imperciocchè, ovne sia l'opinione pubblica soddisfatta, avremo la questione ben risolta: e se invece mostri voglia di ciò che oggi pare respingere o poco curare, saremo sempre in tempo, nel completamento degli ordini giudiziari di ritornare sui nostri passi e, la forma e il contenuto di cotesti annui resoconti, meglio disciplinare, così che più siano assicurati della pubblicità i vantaggi e i possibili danni od inconvenienti evitati. Me poi spinge a ciò un'altra considerazione d'indole quasi personale come rappresentante il pubblico ministero in una delle Corti di cassazione regionali; la considerazione che in questo non felice periodo di transizione, la posizione ad esse fatta non è la più lieta, nè incoraggia a solennizzare con pubbliche assemblee inaugurali la continuazione di una vita tanto dalla passata disforme, che sa di essere precaria, ed è tanto diminuita di potere e di prestigio, poichè furono esse prive della giurisdizione penale; e nella stessa giurisdizione civile ristretta alla materia d'interesse puramente privato, è loro interdetto di dettar giurisprudenza, l'ultima parola al riguardo spettando alla Corte di cassazione di Roma.

È mortificante la posizione del collegio, rimasto per ironia supremo, e non lo è meno quella del procuratore generale che deve, con la memoria freschissima delle glorie passate e dell'alto potere esercitato, venirne prospettando la miseria presente.

Sen queste le ragioni, per le quali più che necessità scorgo la convenienza di accogliere la nuova forma che a cotesto istituto progetta dare il ministro guardasigilli; è un esperimento che io credo non possa increscere al paese,

poichè non sarà già tal progetto l'ultima parola al riguardo; quindi io, pur ravvisando col collega Salis le gravi ragioni che aveano alle orazioni inaugurali data la forma presente, non disconosco gl'inconvenienti incontrati nella pratica per difetto degli uomini, non delle istituzioni; e reputo perciò prudenza di accogliere il progetto, non fosse altro che a titolo di esperimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Pascale, relatore.

Senatore PASCALE, *relatore*. Signori senatori! Prendendo la parola per la prima volta in quest'aula, è vivissima la mia trepidazione, ed io sento il bisogno d'invocare tutta l'indulgenza del Senato, se male adempirò l'incarico, che, per sola deferenza al volere degli illustri miei colleghi, ho assunto.

Comincio dal dichiarare che completo è l'accordo tra l'on. ministro e l'Ufficio centrale, al quale, se ho bene inteso, l'on. senatore Salis, per mero equivoco, attribuisce il torto di avere aggiunto un inciso, per cui questo progetto di legge non avrà il suo voto. Nel progetto ministeriale non si legge, è vero, la clausola *in Camera di consiglio*; ma non è men vero, che questo appunto era il significato della nuova formola in quanto sopprimeva le parole: *in pubblica udienza*, che si leggono nell'articolo 150 della legge ora vigente. Vedrà quindi l'onorevole preopinante, che l'Ufficio non ha mutato, ma chiarito ed affermato, con una formola più precisa, l'idea fondamentale della proposta riforma.

Ed anche meramente formale è la diversità di locuzione, che ha richiamata l'attenzione dell'on. guardasigilli. Dove il progetto diceva: *Primo presidente e Procuratore generale*, la formola proposta dall'Ufficio centrale dice: *i capi del Collegio*, non per esprimere un'idea diversa, ma per significare la cosa stessa con parole non ripetute. Però, se all'onorevole ministro la nuova locuzione dispiace, nulla impedisce che si ritorni alla formola primitiva.

Quanto all'art. 198, l'Ufficio centrale non ha fatto altro che coordinare questa disposizione coll'art. 150, modificato. Anche questa non è innovazione, ma complemento del progetto ministeriale. Infatti, se le relazioni annuali sono trasferite da gennaio a marzo e, dalla pubblica udienza, all'assemblea generale in Camera di

consiglio, non può rimanere qual'è presentemente l'art. 198, in cui è detto: la Corte si riunisce in assemblea generale e pubblica nella prima udienza di gennaio, per udire la lettura del decreto e la relazione di cui all'art. 150; e quindi abbiamo dovuto proporre la soppressione di quest'ultimo inciso.

Dunque, ripeto, le conclusioni dell'Ufficio consuevano pienamente al disegno ministeriale.

Ed ora, riassumendo la discussione seguita nell'Ufficio centrale, farò cenno delle opinioni diverse che vi furono ventilate, e sulle quali finirono per intendersi quattro dei vostri commissari, rimanendo fermo nel suo dissenso uno solo di essi.

Senatore MIRAGLIA *juniore*. Domando la parola.

Senatore PASCALE, *relatore*. Io confesso di aver creduto che questo progetto di legge sarebbe passato senza obiezioni, perchè mi pareva che di questi discorsi inaugurali, che l'Italia ascolta, ogni anno, in tutte le Corti di appello e in tutti i tribunali del Regno, fossero stanchi egualmente e il pubblico e gli oratori.

E mi compiacevo, pensando di potere contribuire, col mio voto, a liberare gli ufficiali del pubblico ministero da un'ingrata e tormentosa fatica. Ma, con la stessa sincerità, devo dichiarare che mi sono ingannato.

Infatti, nel seno stesso dell'Ufficio centrale ebbe autorevoli interpreti l'opinione, che, se non nei tribunali, almeno nelle Corti di appello e di cassazione, la cerimonia inaugurale debba rimanere quale è presentemente, con questa sola differenza: che si lasci all'oratore una certa libertà nella scelta del tema, per metterlo in grado di pronunciare un discorso breve, sintetico, che segni a grandi tratti il lavoro giuridico dell'anno antecedente, richiami gli animi al culto dei grandi ideali, e, sì pel contenuto, sì per la forma, possa riuscire utile e gradito al pubblico numeroso e vario, che assiste alla solennità di gennaio.

Però, non disconoscendo quegli stessi nostri colleghi la convenienza o, per dir meglio, la necessità di una relazione piena, completa, analitica, qual'è quella che la legge ora prescrive, sul modo come la giustizia è stata amministrata, concretavano il loro voto, proponendo un discorso pubblico per la prima pubblica udienza di gennaio, e una relazione tecnica, amministrativa, statistica, giuridica, da farsi in

camera di consiglio nel mese di marzo, secondo il progetto.

Ma, non potendo gli altri componenti l'Ufficio centrale convenire in questa proposta, perchè, fra l'altro, credevano non si dovesse — sostituendo due discorsi all'unico, di cui oggi la legge addossa il carico agli ufficiali del pubblico ministero — non si dovesse, dico, distrarre costoro, troppo spesso e troppo lungamente, dalle loro ordinarie occupazioni, si venne d'accordo a questa conclusione: La relazione amministrativa, statistica e giuridica, qual'è prescritta dall'art. 150, si faccia in camera di consiglio, e nel mese di marzo, quando, cioè, gli elementi statistici e le altre informazioni relative all'anno precedente potranno essere completamente raccolte; ma, poichè, per la legge ora vigente, in questo non innovata dal progetto, le Corti ed anche i tribunali, nella prima udienza di gennaio, dovranno adunarsi in assemblea generale, per ascoltare la lettura del regio decreto, che compone le sezioni, nomina gl'istruttori, ecc., potrà sempre il pubblico ministero, quando lo credesse opportuno, conveniente e forse necessario per condizioni di tempo e di luogo, pronunciare in quella occasione un discorso, che serva a mantenere l'antica tradizione ed anche ad altri fini di pratica utilità.

Così, se questa consuetudine ha realmente salde radici e buone ragioni che la sostengono, essa continuerà certamente: se queste ragioni mancano, noi la vedremo gradatamente sparire.

Quanto alla convenienza di rimandare all'adunanza in camera di consiglio quella relazione che oggi va fatta in pubblica udienza, l'Ufficio è stato concorde. E veramente mi giunse affatto inaspettata la viva opposizione, che questa parte sostanziale della proposta riforma incontra da parte di un antico magistrato, qual'è l'onor. senatore Salis.

L'iniziativa di siffatta innovazione, come ho già detto, appartiene al guardasigilli; ma l'Ufficio l'adottò senza esitazione, come logica conseguenza di un concetto che informa la stessa legge ora vigente. Se l'onor. senatore crede che sia quello il momento di dire al paese tutto ciò che questo ha diritto di sapere in ordine all'amministrazione della giustizia; se egli crede che la magistratura *curia pro tribunali sedente*, debba assistere ad un pubblico sindacato dell'opera sua, dovrebb'egli proporre un'innova-

zione nell'articolo 150, ma in senso opposto a quella che oggi si discute; giacchè la legge che ci governa, come egli sa benissimo, questa pubblicità non consente, ma vuole che il pubblico ministero riveli in Camera di consiglio gli abusi, che si fossero introdotti nell'amministrazione della giustizia.

Nè questa è una singolarità della nostra legislazione. L'onor. Salis ha parlato del D'Aguesseau, delle *Mercuriales*, del sistema francese! Ma è vero il contrario di ciò che egli suppone. Il vero è che in Francia, dove gli ordinamenti giudiziari non sono soggetti a facili mutazioni, per la legge del 20 aprile 1810, la relazione « sur la manière dont la justice aura été rendue » non si legge in pubblica udienza; ma in Camera di consiglio. Un decreto dell'anno stesso prescrive, che, alla *rentrée* dopo le ferie, il procurator generale o l'avvocato generale, pronunzi un discorso *sur un sujet convenable à la circonstance*. Ma questo non è che un discorso accademico, da non confondersi col resoconto del modo come la giustizia è amministrata, che la Francia, monarchica o repubblicana, ha sempre raccomandato al segreto della Camera di consiglio.

Veramente, com'è detto nella relazione dell'Ufficio, il regolamento borbonico del 1828 per le Due Sicilie, prescriveva che quella relazione si facesse in pubblica udienza. Ma l'onorevole Salis mi concederà di leggieri, che in un regime qual era quello dell'ultima monarchia napoletana, la facoltà consentita al pubblico ministero, di farsi pubblico censore della magistratura, non era certamente guarentigia di libertà, ma sicuro argomento di poco rispetto per l'indipendenza dell'ordine giudiziario.

In noi questo sentimento è sincero e profondo: noi rifuggiamo da ogni pratica che possa scuoterlo e menomarlo, e crediamo perciò, che la disposizione dell'art. 150 debba essere coordinata al sistema della nostra legge di ordinamento giudiziario, per cui le assemblee generali delle Corti e dei tribunali non si adunano altrimenti che in Camera di consiglio.

L'articolo 150 è un'eccezione a questa regola, e l'eccezione non ci parve ben consigliata, per due ragioni principalissime.

Qui non facciamo quistione dei meriti della magistratura italiana, che io riconosco al pari dell'onor. preopinante. L'ordine giudiziario in

Italia è pari alla sua missione e degno della fiducia che lo circonda. Ma, onorevoli colleghi, non facciamo professione di un culto, che potrebbe sembrare misto d'ipocrisia.

I magistrati sono uomini; i tribunali non sono infallibili; il giudicato non è che una verità convenzionale, e la macchina giudiziaria non funziona con la precisione di un cronometro. L'amministrazione della giustizia, imperfetta come tutte le cose umane, ha innanzi a sé un tipo di alta perfezione, verso il quale bisogna sospingerla per tutta le vie che possono condurvi, ma che, pur troppo, non sarà mai raggiunto.

La legge parla di *abusi* che crede possibili; io farò cenno solo di errori, di contraddizioni, d'indugi, di omissioni, non solamente possibili, ma inevitabili e forse frequenti, sui quali la legge stessa richiama l'attenzione del magistrato, invitandolo a rivedere annualmente l'opera propria, a studiarla nei suoi risultati finali e a far tesoro dell'esperienza, per emendarla.

Ora, ponete il pubblico ministero alla prova di fare in pubblica udienza un'esposizione, sia pure meramente statistica, di uno stato di fatto; in cui per sé stesso si riveli un disordine - o che sia l'ingombro delle prigioni, per gran numero di giudicabili e per la lentezza dei giudizi, sia la frequenza delle assoluzioni, o la tenuità delle pene, la contraddizione de' pronunziati, l'incertezza dei criteri direttivi, od altri sconci più o meno gravi - e ditemi, se in queste, che si dissero grandi assise della giustizia, l'autorità giudiziaria non appaisca in sembianza di accusata tradotta, dal pubblico ministero, davanti al tribunale della pubblica opinione.

Questa a noi sembra irriverenza; e questa irriverenza intendiamo di far cessare.

Ma vi è un altro inconveniente, che la relazione accenna e che si può formulare col motto oraziano: *In vitium ducit culpæ fuga; si caret arte*. Si cerca di evitare uno scoglio e si urta in un altro, come il nostro collega poco anzi ha dimostrato leggendo un brano eloquentissimo della relazione di un procurator generale, che tutti conosciamo.

Può accadere che il pubblico ministero, dominato da un sentimento, che in lui non può venir meno, di profondo rispetto per l'autorità giudicante, cedendo alla necessità di mantenere non

menomato il prestigio della magistratura, dissimuli una parte del vero, sostituendo alla realtà dei fatti lustre oratorie ed artifizii statistici. Questo sospetto — non giova nascondere — facilmente s'insinua negli animi, e il pubblico, non aggiustando fede a coteste relazioni, cerca altrove i documenti del modo come la giustizia è amministrata. Sicchè il dilemma che si presenta alla nostra scelta, se non sempre, assai di frequente, è questo: o la magistratura messa in cospetto del pubblico in veste di giudicabile, o menomata l'autorità del pubblico ministero, la cui parola dev'esser sempre la più schietta e coraggiosa espressione della verità e della legge.

Sono questi i motivi pei quali l'Ufficio centrale accetta il progetto con le poche modificazioni che vi son proposte.

Mi resta a dire dei motivi per cui fu respinto il voto di uno dei vostri commissari circa la soppressione di un inciso dello stesso art. 150. Ma, giacchè l'onor. senatore Miraglia ha chiesta la parola, mi riservo di parlarne dopo averlo ascoltato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Miraglia *juniore*.

Senatore MIRAGLIA *juniore*. Soddisfo al desiderio dell'onorevole relatore e faccio poche e brevi dichiarazioni a sostegno della mia modesta opinione manifestata nell'Ufficio centrale.

L'art. 150 nell'attuale e nella nuova dizione proposta dal ministro guardasigilli, affida al procurator generale il compito di render conto del modo come la giustizia fu amministrata.

Premetto subito che io, m'ingannerò forse, ma non divido l'opinione di coloro i quali credono che cotesti discorsi abbiano così grande importanza da esser considerati come un complemento necessario dell'amministrazione della giustizia, e a conferma, mi appello all'esperienza che se ne è fatta, e non dico altro.

Dicevo nell'Ufficio centrale: che s'intende esprimere colla formula *sul modo come la giustizia viene amministrata*?

Sostituiamo a questa un'altra formula, la quale circoscriva meglio il diritto del pubblico ministero; in altri termini una formula, la quale meglio chiarisca il concetto legislativo sulla estensione del diritto spettante al pubblico ministero nell'annuale relazione sull'amministrazione della giustizia.

Potrebbe egli avere il diritto, sia pure nel campo teorico, di censurare le opinioni dei giudici formulate nelle sentenze, quando fossero contrarie a quelle da lui sostenute nelle sue requisitorie?

Ed il dubbio, signori senatori, non è mio soltanto; tutti sappiamo come, ora non tanto, ma in sul principio, era invalso l'abuso di fare, nei discorsi inaugurali, delle splendide escursioni nel campo teorico, per concludere poi che le opposte teorie accettate nella tale o tal altra sentenza non fossero uniformi alla legge.

Ora io credo, e credo di credere il vero, che cotesto diritto al pubblico ministero, nel modo come attualmente è costituito, non possa davvero esser consentito, e ciò perchè la relazione sul modo come la giustizia è amministrata, altro non è in fondo che una relazione statistica, e quando dico *statistica* non intendo già una semplice enumerazione di cifre. Nè questa è una solitaria opinione. Tutti i ministri di grazia e giustizia stigmatizzarono questo abuso elevato a sistema, nei discorsi inaugurali, di censurare non solo le sentenze ma anco le leggi. In questa istessa aula sorse a combatterlo il compianto senatore Borgatti, e nell'altra il non mai abbastanza compianto P. Stanislao Mancini, il quale, divenuto ministro, richiamate in vigore le circolari de' suoi predecessori, volle ancor meglio arginare nei suoi giusti confini, il fiume irrompente, e prescrisse che i discorsi dovessero intitolarsi: *Relazioni statistiche dei lavori compiuti nell'anno precedente*.

E si apponeva al vero.

Il resoconto del pubblico ministero non può essere altro, nè attualmente è, che un lavoro storico, nel quale non gli è dato di elevarsi a giudice degli atti dei magistrati, avvegnachè nessun diritto di sorveglianza sui collegi e sui loro membri gli consenta l'attuale legge di organizzazione giudiziario.

Ecco in che consisteva la mia opposizione.

Restringevasi a sostituire ad una formula dubbia, che può generare ed ha generato non pochi equivoci, un'altra che valga ad escludere qualunque censura, nella relazione, sotto ogni aspetto, delle sentenze pronunziate dalla Corte e dalle magistrature dipendenti.

Io avevo in mente di presentare in tal senso

un emendamento, ma volentieri me ne astengo dopo le franche dichiarazioni del ministro guardasigilli; in modo che io voterò l'articolo dopo essere stato affermato e dichiarato dal ministro proponente che nell'espressione « *sul modo come la giustizia è stata amministrata* » non s'intende includere il diritto nel pubblico ministero di censurare le sentenze dell'autorità giudiziaria.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Le parole dell'onorevole relatore e quelle dell'onorevole Miraglia mi fanno intendere come io non abbia afferrato completamente il senso della redazione del progetto dell'Ufficio centrale, e tanto meno quello delle dichiarazioni fatte dal senatore Miraglia.

Comincio subito col dichiarare che non intendo di pormi in contraddizione con quel che ho detto; solo intendo di chiarire bene le cose affinché non ci siano equivoci.

Cominciando dalle parole dell'onor. Miraglia, io gli sottopongo un'idea la quale mi sembra fondamentale.

Censura io non ammetto se non da chi ha una qualità maggiore: altrimenti è un giudizio.

Anche in questo giudizio faremo delle distinzioni, ma non ammetterò mai che il pubblico ministero abbia diritto di censura, perchè il diritto di censura non appartiene, nel nostro sistema giudiziario, fuorchè ai collegi superiori, i quali hanno il diritto di confermare, di emendare, di annullare o di rigettare il ricorso; ed è in questa forma che viene indirettamente l'adozione dell'opinione contraria, non mai censura...

Senatore MIRAGLIA (*junior*). Domando la parola.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*... Il magistrato nella sua pronunzia non deve aver riguardo a nessuno, fuorchè alla propria coscienza.

Io credo, senza avere mai l'onore di penetrare in un pretorio superiore, che i giudici superiori, i quali emendano le sentenze dei tribunali inferiori, riconoscono che esse non sono state conformi alla legge, ma si guardano bene dal voler censurare menomamente nè le intenzioni e nemmeno la possibilità che abbiano

potuto, nell'intenzione, declinare da quel retto sentiero che è l'interpretazione della legge.

Dunque intendiamoci bene: anzitutto censura non mai, ma critica.

L'onor. senatore Salis ci diceva che la critica ci permette molte libertà.

Per me la critica libera è critica appunto perchè nella libertà è ampio il campo, come è ampio il campo nella teoria, nella letteratura.

Sarebbe una disgrazia irreparabile qualora le scienze non potessero subire il cimento della discussione e quindi della critica.

Adunque la critica non può essere interdetta da nessuno quando venga liberamente fra uguali, ma non mai da istituzioni verso altre istituzioni.

Ammetto che le opinioni del pubblico ministero possono essere diverse da quelle del pronunziato del Collegio giudiziario, presso cui il pubblico ministero è istituito; ma ciò sarà materia di discussione, non mai di censure.

Ma questa benedetta distinzione a cui ho accennato sarebbe pur necessario d'indicarla. La indicazione teorica ed in astratto, almeno per quanto mi pare, è impossibile.

Vi sono delle quistioni, parlo con uomini espertissimi in questa materia, vi sono, dico, delle quistioni, le quali non saranno definite fuorchè con grandissima difficoltà, perchè *tradam mundum disputationibus vestris* e si può avere un'opinione piuttosto che un'altra.

Il Collegio è libero di avere un'opinione piuttosto che un'altra; il pubblico ministero può opinare diversamente dal collegio giudiziario, ma non può avere diritto, per il solo fatto di aver la parola, di imporre la sua opinione.

La nostre leggi sentono tutte della loro antica origine « *La manière dans la quelle la justice est rendue* », che noi abbiamo tradotto « *La maniera nella quale si amministra la giustizia* »; questo e non altro deve essere l'argomento da trattarsi dal pubblico ministero, ed in questo si comprendono i fatti che riguardano la disciplina.

Infatti, le parole scolpite nel progetto dicono: « *del modo con cui la giustizia sia amministrata notando gli abusi che fossero invalsi* »; ed ecco come si entra nel campo della disciplina, sul quale il pubblico ministero deve fare le sue osservazioni.

Certamente il pubblico ministero non deve

aver facoltà di arrogarsi diritti di censura nè quella di far prevalere la sua opinione sulle altre. Ma siccome ho già detto che la giurisprudenza vive di queste contestazioni, così dipenderà dalla prudenza del procuratore generale di sollevare soltanto le questioni gravissime relative agli interessi importanti.

Mi permetta il Senato che chiarisca un altro dubbio che m'è venuto, che ho già espresso con una formola volgare, la quale spero, mi sarà stata già perdonata, ma che pure mi torna al pensiero come l'unica che renda chiara la situazione.

Le parole della legge stanno, e non bisogna andarne a cercare l'argomento e l'interpretazione nè nelle opinioni espresse dall'Ufficio centrale e nemmeno in quelle del ministro, salvo quando siano intrinsecamente connesse col principio fondamentale della legge medesima. Ora, l'art. 198 ha giuridicamente per oggetto di dire che nella prima udienza dell'anno il collegio si riunisce per udire il decreto di composizione delle sezioni. Ma invece le parole dell'egregio relatore, che stanno (mi rincresce, ma lo debbo dichiarare) contro lo scopo del progetto di legge, suonano così in fine della sua relazione: « sia per accennare a nuovi o più gravi doveri imposti alla magistratura da pubbliche calamità, politiche commozioni, gravi perturbazioni dell'ordine pubblico, od altri straordinari avvenimenti; sia per commemorare insigni e virtuosi uomini mancati alla magistratura ed al Foro, ecc. ».

Signori, osserviamo la questione un po' praticamente.

Se stiamo alle antiche tradizioni, quando si facevano le *Mercuriales*? Nella *rentrée*, ossia alla ripresa dei lavori dopo le vacanze. Ora noi abbiamo voluto fare l'anno giuridico in conformità dell'anno solare, e ne viene il gravissimo inconveniente, che abbiamo l'anno solare intersecato da tre mesi di vacanze. In principio di novembre si rifanno le sessioni, e due mesi dopo (non critico il sistema, poichè è portato dalla legge, ma non lo approvo), il 1^o di gennaio, si legge il decreto, con cui si ricompongono le sezioni, e poi, in marzo, si fa la nuova relazione.

Mi sembra che l'oggetto, così bene espresso dall'onorevole relatore, di volere allontanare queste assise annuali della magistratura, non

si raggiunga; poichè noi le triplichiamo senza nessuno scopo. Abbiamo in principio di gennaio la lettura del regio decreto che compone le sezioni; abbiamo nel marzo i discorsi sul modo con cui si è amministrata la giustizia; inoltre abbiamo il principio del ripigiamento delle sedute che ha in sè una certa solennità iniziale. Comunque, se l'Ufficio centrale dice: questa è mia opinione, cioè l'opinione l'ho manifestata coll'art. 198 che dice « che tutti i membri, ecc., si riuniscono per *udire* », allora siamo perfettamente d'accordo, i magistrati eseguiranno la legge secondo le parole con cui la legge medesima è concepita; ma se dovesse udire il decreto che compone le sezioni, con quella ampliamento indicata nelle pagine 4 e 5 della relazione, io propriamente prego il Senato a volerci pensar sopra e vedere, se invece di semplificare, non veniamo a complicare questa materia già per sè bisognevole di tanta semplificazione. E dichiaro a questo riguardo, perchè piaccia al Senato udire queste incomposte parole, quale è lo scopo di questo progetto: è quello di voler resecare tutto ciò che non è necessario, che è solennità, teatralità o di mera pompa, e di spesa forse non perfettamente utile, e soprattutto per non impiegare l'udienza in questa operazione, ed impedire dei discorsi.

Vogliamo poi ridurre il discorso a quello che ha di serio, cioè evitare gli abusi, questa è la ragione dell'art. 150; se si vuole stare all'art. 198 per coordinarlo colla mutazione intervenuta, io m'inchino al perfezionamento che ha voluto introdurre l'Ufficio centrale. Ma, mi permetta il Senato, di dire che io credo che, quando si lasciasse aperto quest'adito e prevalessse come interpretazione autentica la dichiarazione che sta alla fine delle pagine 4 e 5, ne potrebbero venire inconvenienti a cui ha voluto riparare il progetto di legge.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA *juniore*. Io sono pienamente d'accordo con l'onorevole guardasigilli. Parlando di *censura* non intendevo alludere alla censura legale, a quella cioè che si esercita in via gerarchica; alludevo invece a quel critico apprezzamento, a quell'analisi critica, che se può esser fatta, ed è anzi necessario che si faccia nelle

riviste giuridiche, non può esser consentito al pubblico ministero di farlo innanzi le assemblee di un collegio riunito in forma solenne; poichè io credo che non abbisogni dimostrare quanto sia sconveniente innanzi a un collegio riunito in assemblea generale far delle critiche non soltanto sopra astratti principî di diritto, ma in concreto, sulle opinioni formulate nelle sentenze e che possono essere ancora cosa giudicata.

Il pubblico ministero ha il diritto di reclamare contro le sentenze con quei gravami che la legge gli accorda, ma non ha nè può avere quello, e credo che su questo il Senato sia di accordo, di criticare in seduta solenne le pronunzie dei giudici, che egli crede non conformi alla legge.

Nè si dica che il pubblico ministero codesto diritto può arrogarselo perchè è *il rappresentante della legge*, e in tale qualità *veglia all'osservanza della legge*, come dice l'art. 139 della legge organica, e *alla pronta e regolare amministrazione della giustizia*.

Intendiamoci bene su questa formula oramai troppo abusata; il pubblico ministero *non rappresenta la legge*, ma rappresenta invece il potere esecutivo, ed è sotto l'immediata sorveglianza del ministro guardasigilli.

Non ci mancherebbe altro che, colui il quale rappresenta il potere esecutivo potesse di fronte alla magistratura arrogarsi il diritto di rappresentare la legge; e se egli veglia all'osservanza della legge e alla più pronta e regolare amministrazione della giustizia questo nobilissimo incarico lo adempie unicamente con quel mezzo e non diversamente, che la legge organica gli attribuisce, quello cioè di fare tutte quelle istanze che egli crede opportune, perchè il magistrato colle sue pronunzie reintegri lo impero della legge, quando fosse stata effettivamente violata; ma se queste istanze vengono respinte, chi rappresenta la legge, il pubblico ministero, la cui istanza è stata respinta, o la sentenza che l'ha respinta?

Dunque bando agli equivoci, e mettiamo anche da parte formule inesatte: io ripeto che il pubblico ministero, secondo i diritti che la legge organica gli accorda, non può mai nella relazione annuale arrogarsi il diritto, non dico già di vera e propria censura (chè, si intende,

la censura legale l'hanno i collegi superiori) ma, quelle critiche le quali sono sconvenienti e contraddicenti all'organamento attuale dello stesso pubblico ministero.

PRESIDENTE. Do facoltà di parlare al signor senatore Auriti.

Senatore AURITI. La materia di questo articolo 150 pare a primo aspetto semplicissima, ma è molto delicata, ed io già prevedeva che mossa disputa sul suo contenuto, la si sarebbe allargata in un intreccio di non facili quistioni.

Dirò poche parole per chiarire la mia opinione personale, in quanto che io sono uno di quei due commissari menzionati nella relazione, e che a nome di due Uffici del Senato fecero una proposta speciale non accolta dalla maggioranza.

La relazione statistica, giuridica e amministrativa, tecnica, analitica, minuta su tutti i rami del servizio nell'opera annuale della magistratura, non si può fare che in Camera di consiglio come lavoro da leggersi e meditare posatamente. Imperocchè quando andiamo alla pubblica udienza, abbiamo altre esigenze che vi si impongono, e cioè: il tempo, perchè non è convenienza verso l'uditorio da voi invitato, costringerlo a subirsi la lettura di un lungo discorso di più ore; la forma, perchè è impossibile che il pubblico ascolti ed intenda quel ronzio di cifre statistiche minute, numerose, che bisogna coordinare, e che sembra si azzuffino tra loro.

Dunque ci deve essere una relazione tecnica, analitica, statistica su tutti i rami del servizio senza limitazione nel tempo necessario a leggerla, e senza apprensione per la sua forma più o meno arida; e questo discorso dev'essere rinviato a marzo e in Camera di consiglio. Ma con questo avete soddisfatto a tutto? Non c'è bisogno di altro? Può la magistratura contentarsi di esporre in segreto la storia dell'opera annuale della propria amministrazione, rimanendo per questa parte sottratta a qualunque contatto col pubblico? E il bisogno di questo contatto non è sentito forse dai cittadini? Io credo che molto opportunamente il pubblico ministero nella solenne udienza pubblica con cui si inaugura il nuovo anno, possa essere chiamato a pronunziare un breve discorso sintetico, che segni a grandi

linee il corso dell'amministrazione della giustizia nell'anno antecedente, che dia notizia dello sviluppo delle dottrine giuridiche che in quell'anno si sono dibattute, e che di tratto in tratto alzi la voce in occasione solenne per la difesa di quegli interessi sociali di cui è legittimo rappresentante e tutore.

È egli vero che questa necessità non si senta più da alcuno? No. Io mi sono compiaciuto di udire da uno dei nostri colleghi dell'Ufficio centrale, che mi duole di non avere qui presente, che come rappresentante di una grande città ci assicurava di aver dovuto assistere a molti di questi discorsi inaugurali del pubblico ministero e di averli sempre ascoltati con profitto e con soddisfazione.

Una comunicazione aperta fra il magistrato ed il pubblico, almeno una volta l'anno, soddisfa a un bisogno di pubblicità generalmente sentito, può dare una storia almeno sommaria di ciò che fu fatto nell'anno antecedente nell'amministrazione della giustizia, una notizia dello sviluppo delle dottrine giuridiche nell'interpretazione delle leggi. Lasciamo la vecchia accusa di sterili discussioni accademiche; non è discussione accademica la trattazione di un principio giuridico, vivamente dibattuto, e di tali conseguenze da trovarsi connesse con gravi molteplici interessi economici o morali dei cittadini.

E qui mi compiaccio di poter dire che nel seno di una modesta Commissione, quella cioè di statistica giudiziaria, che è presso il Ministero di grazia e giustizia, io aveva avuto di recente l'assenso della maggioranza dei miei colleghi in questa idea. Io diceva: distinguiamo due cose, che debbono soddisfare a due bisogni diversi.

Una certa solennità nell'inaugurazione dell'anno giudiziario è necessaria, una certa pubblicità, una comunicazione tra il pubblico e la magistratura è pur necessaria in quella solennità; ebbene nei termini della legge attuale, nell'ambito della storia annuale dell'amministrazione della giustizia si dia la parola al pubblico ministero, ma gli si lasci una certa libertà, non lo si costringa a ripetere ogni anno le stesse cose.

Oltre l'esposizione storica de' fatti e la raccolta degli insegnamenti che ne derivano, gli si conceda di potere talvolta richiamare ai

grandi ideali cui deve mirare il magistrato, poichè non si vive soltanto pel compito quotidiano dell'interpretazione ed applicazione degli articoli di legge ai casi singoli.

Lasciate che il pubblico ministero, specialmente presso le Corti di appello e la Corte di cassazione possa spendere qualche ora in quella solennità inaugurale, quando raccoglie intorno a sè magistratura e pubblico per informarli del lavoro annuale, e per alzare la voce, al bisogno, per la tutela di supremi interessi sociali.

Rinviate poi al mese di marzo che si faccia in Camera di consiglio la relazione tecnica, giuridica ed amministrativa, e specialmente statistica, su tutti i rami del lavoro annuale dei magistrati.

La maggioranza dell'Ufficio centrale che cosa ha risposto? Qual è (ha detto) di queste due esigenze la più necessaria? Certo è la relazione tecnica, analitica, statistica, amministrativa; la quale si deve fare in marzo, e noi rendiamo questa sola obbligatoria ai termini dell'articolo com'è ora trasformato. Il resto la legge non l'impone, ma non lo vieta.

Anche questo al ministro pare soverchio. Ma che?

Quando s'inaugura la presa di possesso di un magistrato che entra in ufficio, specialmente se in grado superiore, è stato mai interdetto ai capi del collegio di pronunciare delle parole cortesi di benvenuto, ed al magistrato nuovo di esporre un breve programma di principi? Quando sia morto nell'anno qualcuno dei colleghi dev'essere interdetto al presidente o al pubblico ministero di spendere una parola per commemorarne le virtù?

Stia sicuro il signor ministro che forse di questi discorsi, quando si siano resi facoltativi, pochi se ne faranno, ma non si deve imbavagliare il pubblico ministero e vietargli di parlare, e ciò per risparmiare poche ore di tempo o poche lire di spesa necessaria alla solennità. Lasciamogli nella potenza della parola qualche cosa che esca dalla prosa della vita ordinaria del magistrato, dalla prosa dell'interpretazione degli articoli ai casi singoli; facciamo di riavvicinarlo a quegli ideali che formano anch'essi parte non ultima della vita del magistrato.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda rimanderemo il seguito di questa discussione a domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione avvenuta per la nomina di quattro senatori a membri della Commissione indicata dall'art. 3 della legge sull'abolizione dello scrutinio di lista.

Votanti 84
Maggioranza 43

Il senatore Calenda Vinc. ebbe voti 51
» Righi » 48
» Saracco » 48
» Cambray-Digny » 41
» Gravina » 22
» Perazzi » 22
» Majorana-Calatabiano 17
» Corsini » 15

I signori senatori Calenda Vincenzo, Righi e Saracco, avendo ottenuto la maggioranza, sono proclamati eletti. Vi sarà ballottaggio fra gli onorevoli senatori Cambray-Digny e Gravina che ebbero il maggior numero dei voti.

Il ballottaggio ha luogo col senatore Gravina e non col senatore Perazzi, che pure ebbe ugual numero di voti, perchè il senatore Gravina è di nomina più anziano.

Domani alle 2 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione del seguente progetto di legge:

Modificazione dell'articolo 150 dell'ordinamento giudiziario (*seguito*).

Votazione di ballottaggio per la nomina di un senatore nella Commissione indicata dall'art. 3 della legge sull'abolizione dello scrutinio di lista.

Faccio viva preghiera agli onorevoli signori senatori di trovarsi alla seduta di domani perchè bisognerà procedere alla indicata votazione di ballottaggio e alla votazione a scrutinio segreto del progetto di legge in discussione.

La seduta è sciolta (ore 6 pom.).

